

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA 2 – Progetti di legge che non prevedono oneri (Clausola di neutralità finanziaria)

Il Progetto di legge regionale recante “Disposizioni in materia di personale e organizzazione. Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna)” contiene una serie di disposizioni di modifica della legge regionale n. 43 del 2001 e di altre normative regionali aventi ad oggetti istituti e discipline relative al personale e all’organizzazione regionali da introdotte urgentemente nell’ordinamento regionale.

Articolo 1 – sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 43 del 2001

L’articolo 1 è il primo di un pacchetto di norme volte a ricondurre le figure dei Direttori generali della Regione e delle Agenzie regionali nell’ambito della dotazione organica della Regione o dell’Ente di appartenenza, qualora quest’ultimo abbia personale proprio. La norma ha un impatto puramente organizzativo e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 2 - Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001

La norma interviene al fine di estendere la disciplina prevista dalla legge regionale n. 11 del 2013 per il personale dei gruppi assembleari, anche al personale assunto a tempo determinato presso le strutture speciali della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa. La disposizione non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Articolo 3 Modifiche all’articolo 28 della legge regionale n. 43 del 2001

La disposizione intende semplificare la procedura di estinzione del rapporto di lavoro da parte del direttore generale competente in materia di personale in caso di superamento del periodo di comporto, rinviando alle norme della contrattazione collettiva. La disposizione ha un contenuto procedurale e non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 4 Disposizioni per il personale dell’Agenzia regionale per il lavoro

La disposizione prevede una forma di salvaguardia occupazionale per il personale dell’Agenzia regionale per il Lavoro nell’ipotesi in cui dovesse essere modificato l’assetto giuridico e organizzativo di quest’ultima. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale in quanto rinvia ad una successiva legge che opererà nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Articolo 5 Attività sociali, culturali, ricreative

La norma ha un contenuto interpretativo in ordine alle modalità con cui la Regione sostiene attività sociali, culturali e ricreative gestite da organismi già operanti all’interno dell’Ente. La disposizione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Articolo 6 Disposizione transitorie

L'articolo 6 comma 1 contiene una disposizione di natura transitoria volte a consentire l'applicazione graduale della nuova disciplina relativa alla ricomprensione dei Direttori generali e dei Direttori di Agenzia nelle dotazioni organiche della Regione, di cui all'articolo 1 del presente progetto, e il progressivo adeguamento al limite previsto dall'art. 18, co.1, della medesima legge regionale n. 43/2001, recante la disciplina per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato. Il comma 1 non comporta oneri per il bilancio regionale.

I commi 2 e 3 dell'articolo 6 riconducono ad una medesima disciplina l'imputazione al "Fondo per la retribuzione di posizione e risultato", incrementandone l'importo fino a comprendere la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei direttori generali di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 43 del 2001 e dei direttori delle Agenzie di cui al comma 1, nonché di tutti i dirigenti con contratto a tempo determinato – con corrispondente riduzione dei diversi stanziamenti in bilancio al fine di garantire l'invarianza finanziaria –.

Articolo 7 Abrogazioni

L'articolo 7 raccoglie una serie di disposizioni abrogative, alcune delle quali collegate ad interventi di cui agli articoli precedenti, non comporta oneri per il bilancio regionale. Il comma 1 abroga l'articolo della L.R. n. 30 del 1987, non più applicato, in materia di attività sociali, culturali e ricreative, sostituito con l'art. 5 del presente PdL.

L'articolo 7 abroga, al comma 2, il comma 3 bis dell'art. 43 della LR 43/2001 e, al comma 3, i commi 10 bis e 10 ter dell'art. 43 della LR 6/2004. Le due disposizioni abrogate disponevano che i posti corrispondenti ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia non fossero ricompresi nella Dotazione organica della Giunta. Con il nuovo assetto, i posti corrispondenti agli incarichi apicali sono, a tutti gli effetti, ordinari incarichi dirigenziali a tempo determinato, senza effetti sulla spesa complessiva.

Il comma 4 sopprime il primo periodo del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile) che prevede l'esclusione della figura del Direttore generale dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna dalla dotazione organica.

Il comma 5 sopprime il primo periodo del comma 8 dell'articolo 20 ter della legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione), eliminando, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo, l'esclusione della figura del Direttore generale dell'Agenzia ER.GO. dalla dotazione organica di tale Ente regionale.

La disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.